

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2016, n. 14-4139

Individuazione dell'elenco dei Territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla l. 181/1989 ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. Sviluppo Economico 4/8/2016.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

il d.l. 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni nella l. 15 maggio 1989, n. 181 e s.m.i., recante *“Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia”*, ha previsto una serie di misure economiche finalizzate ad accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico, nonché ad incentivare le iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi.

Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i., recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ha introdotto, a sua volta, ulteriori misure economiche ed, in particolare, all'art. 27, comma 8-bis, ha previsto che: *“Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione”*.

Visto il D.M. Sviluppo Economico del 31 gennaio 2013, di *“Attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”*, con il quale sono state disciplinate le modalità d'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e sono stati determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Visto il D.M. Sviluppo Economico del 9 giugno 2015 che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al d.l. 120/1989 in favore di programmi d'investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del citato decreto in base al quale *“I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni, con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”*.

Dato atto che il Ministro per lo Sviluppo Economico, con D.M. del 4 agosto 2016, ha individuato i territori candidabili agli interventi agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa.

Tenuto conto che i territori in questione sono stati individuati secondo i seguenti criteri:

a) Sistemi Locali del Lavoro (SLL) che, in riferimento ai parametri statistici desumibili dalla *Sezione dell'anno di riferimento*, non sono compresi nelle seguenti classificazioni:

- I. Specializzazione produttiva prevalente — *“sistemi locali turistici”* e *“sistemi locali a vocazione agricola”*;
- II. Combinazione del tasso di occupazione e di disoccupazione — *“occupazione alta/disoccupazione bassa”* e *“occupazione alta/disoccupazione medio-bassa”*;

- III. Variazione occupazione e disoccupazione — “occupazione aumenta/disoccupazione diminuisce” e “occupazione aumenta/disoccupazione aumenta meno della media”;
- IV. Produttività del lavoro delle imprese (valore aggiunto per addetto migliaia/euro) — COD PROD4 E COD PROD5;

b) SLL che soddisfano le condizioni di cui al punto a) e in cui insistono aree di crisi industriale complessa, limitatamente ai territori dei Comuni non rientranti nella perimetrazione delle medesime.

Dato atto che:

entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del D.M. Sviluppo Economico del 4 agosto 2016, le Regioni devono approvare con delibera di giunta da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, la propria proposta in ordine ai territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa (art. 4, comma 1 D.M. 4/8/16/ cit.);

in particolare, le Regioni devono individuare tra i territori indicati nell'allegato n. 1 del D.M. del 4/8/16 cit., quelli da inserire nella proposta di elenco secondo i seguenti criteri:

- a) l'incidenza demografica dei territori candidati alle agevolazioni sul totale della popolazione regionale indicata nella colonna [a] della tabella 1 riportata nell'allegato 2 del D.M. 4/8/16 cit. non deve essere superiore ai valori percentuali indicati nella colonna [c] della medesima tabella. Il limite massimo dell'incidenza demografica può essere aumentato di un valore non superiore all'1% della popolazione dei SLL candidabili indicata nella colonna [d] della medesima tabella;
- b) i SLL con incidenza demografica non inferiore al 40% della popolazione dei SLL candidabili indicata nella colonna [b] della tabella 1 riportata nell'allegato 2 possono essere candidati alle agevolazioni limitatamente ad uno o più Comuni che li compongono. Ai fini del rispetto del limite massimo indicato alla precedente lettera a), viene considerata la popolazione dei Comuni così come pubblicata dall'ISTAT nella bacheca dati “*demo.istat.it*” relativamente alla medesima data di rilevazione della popolazione dei SLL adottata nella sezione dell'anno di riferimento. L'elenco dei SLL con incidenza demografica non inferiore al 40% della popolazione dei SLL candidabili è riportato nella tabella 2 dell'allegato 2 al D.M. 4/8/16 cit.

secondo il D.M. 4/8/16 cit. possono essere candidati alle agevolazioni anche i Comuni non compresi nei territori indicati nell'allegato 1 di cui al D.M. cit., nel rispetto del limite indicato al comma 2, lett. a), dell'art. 4 D.M. 4/8/16 cit. e delle seguenti condizioni:

- a) i SLL di appartenenza dei Comuni soddisfano la condizione prevista all'art. 2, comma 1, lett. a), punto I D.M. 4/8/16 cit.;
- b) i SLL di appartenenza dei Comuni soddisfano due tra le condizioni previste all'art. 2, comma 1, lett. a), punti II, III, IV D.M. 4/8/16 cit.;
- c) la popolazione complessiva dei Comuni, determinata nel rispetto delle modalità indicate al comma 2, lett. b), non risulti superiore al 30% della popolazione regionale dei territori candidabili indicata alla colonna [b] della tabella 1 di cui all'allegato 2 D.M. 4/8/16 cit.;

il comma 4 dell'art. 4 del suddetto decreto prevede che il territorio dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, così come pubblicata dall'ISTAT nella banca dati “*demo.istat.it*” relativamente alla medesima data di rilevazione della popolazione dei SLL adottata nella Sezione dell'anno di riferimento, può essere candidato alle agevolazioni anche limitatamente a una o più sezioni di censimento. Ai fini del rispetto del limite massimo indicato al comma 2, lett. a) D.M. 4/8/16 cit., deve essere considerata la popolazione della sezione di Censimento prescelta sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile, pubblicata nella sezione “variabili censuarie” del sito dell'Istituto di Statistica;

il comma 5 dell'art. 4 del D.M. 4/8/16 prevede che nel caso di SLL che insistano sul territorio di più Regioni, la Regione può candidare alle agevolazioni i soli Comuni del proprio ambito territoriale. Ai fini del rispetto del limite massimo indicato al comma 2, lett. a) D.M. 4/8/16 cit., deve essere considerata la popolazione di Comuni così come pubblicata dall'ISTAT nella banca

dati “*demo.istat.it*” relativamente alla medesima data di rilevazione della popolazione dei SLL adottata nella Sezione dell’anno di riferimento.

Preso atto che l’allegato 1 al D.M. 4/8/16 cit., con riferimento alla Regione Piemonte ha individuato i SLL di:

Canelli;
Nizza Monferrato,
Domodossola;
Omegna,
Verbania;
Chieri;
Pinerolo;
Vercelli;
Borgomanero;
Asti;
Acqui Terme;
Tortona;
Biella;
Cossato;
Rivarolo Canavese;
Casale Monferrato;
Valenza.

Preso atto, inoltre, che l’emanando bando per la concessione delle agevolazioni in discorso sarà di tipo competitivo e assegnerà i contributi a quei SLL di cui al D.M. citato e compresi, altresì, nell’elencazione che la Regione con il presente provvedimento individua in ottemperanza ai requisiti dettati dal D.M. 4/8/16 cit., nei limiti in cui le imprese avranno presentato i migliori progetti.

Dato atto, altresì, che sono state sentite anche le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprenditoria piemontese in merito alla progettualità presente nelle singole imprese dei diversi territori.

Considerato altresì di ritenere un elemento di particolare rilievo come condiviso con le OOSS maggiormente rappresentative, tra quelli utilizzati nella individuazione dei territori operata con il DM e che occorre con il presente atto ulteriormente selezionare, il tasso di disoccupazione.

Ritenuto, inoltre, di tenere in considerazione la possibilità indicata dallo stesso D.M. di candidare i SLL distribuiti sulle diverse aree del territorio regionale fino all’occorrenza del 15% della popolazione così come previsto dalla tabella 1 dell’allegato 2 al D.M. citato come da documentazione agli atti.

Visti:

- il d.l. 1° aprile 1989, n. 120;
- il d.l. 22 giugno 2012, n. 83;
- il D.M. Sviluppo Economico del 31 gennaio 2013;
- il D.M. Sviluppo Economico del 9 giugno 2015;
- la circolare direttoriale del Direttore della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico n. 59282, del 6 agosto 2015;
- il D.M. Sviluppo Economico del 4 agosto 2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. Sviluppo Economico del 4 agosto 2016, la proposta di elenco dei territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e, pertanto, di individuare i seguenti SLL come possibili destinatari delle suddette agevolazioni:

Acqui Terme;

Asti;

Biella;

Casale Monferrato;

Cossato;

Omegna;

Rivarolo Canavese;

Valenza;

Vercelli.

- di demandare alla Direzione Competitività la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 4/8/16.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso la presente deliberazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

(omissis)